

MODELLO 231

Allegato alla

PARTE SPECIALE

Elenco reati presupposto

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2022

REV.	Data	Descrizione della modifica
0	16/9/2020	Prima Emissione
1	10/11/2020	Revisione n. 1 inserimento reati tributari
2	4/11/2021	Revisione n. 2 Inserimento reati riciclaggio
3	22/11/2022	Revisione n. 3 inserimento reati contro il patrimonio culturale
4	10/11/2023	Revisione n. 4 modifiche reati 231



PREMESSE	4
CAPITOLO 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)	4
1.1 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 24	4
1.2 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25	5
CAPITOLO 2 REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> DEL DECRETO)	8
2.1 TIPOLOGIA DEI REATI	8
2.2 REATI DI FALSITÀ IN DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, PROSPETTI.....	8
2.3 REATI RELATIVI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.....	9
2.4 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA 2636 CC.....	9
2.5 REATI RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE	9
2.6 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	9
CAPITOLO 3 REATI INFORMATICI (ART. 24-<i>BIS</i> DEL DECRETO) E REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-<i>NOVIES</i> DEL DECRETO)	12
3.1 PREMESSA	12
3.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI.....	12
3.3 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	14
CAPITOLO 4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 <i>TER</i> DEL DECRETO)	15
4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI.....	15
CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 <i>OCTIES E 25 OCTIES. 1</i>)	18
5.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI	18
CAPITOLO 6 REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO)	20
6.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI	20
CAPITOLO 7 I REATI AMBIENTALI (ART.25 <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO)	21
7.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI	21
CAPITOLO 8 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART.25 <i>DECIES</i> DEL DECRETO)	23
8.1 TIPOLOGIA DEI REATI	23
CAPITOLO 9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25 <i>DUODECIES</i> DEL DECRETO)	24
9.1 TIPOLOGIE DI REATO.....	24
CAPITOLO 10 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25 <i>TERDECIES</i> DEL DECRETO)	25
10.1 TIPOLOGIE DI REATO.....	25
CAPITOLO 11 REATI TRIBUTARI (ART. 25 <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL DECRETO)	26
11.1 TIPOLOGIE DI REATO	26



11.2	FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25 QUINQUESDECIES	26
CAPITOLO 12 DELITTI CONRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES DEL DECRETO)		
12.1	TIPOLOGIE DI REATO	28
CAPITOLO 13 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES DEL DECRETO)		
13.1	TIPOLOGIE DI REATO	29
CAPITOLO 14 MONITORAGGIO E RIESAME		
14.1	MONITORAGGIO	30
14.2	RIESAME	31
CAPITOLO 15 AGGIORNAMENTO NORMATIVO		
15.1	AGGIORNAMENTO	33



PREMESSE

In questo allegato vengono analizzate le fattispecie di reato *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si richiama la parte di valutazione dei rischi per l'applicabilità dei reati a Brescia Infrastrutture S.r.l. e relativi protocolli per la prevenzione del rischio.

CAPITOLO 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del Decreto)

1.1 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 24

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 316 ter cod. pen.)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee



<p>Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (640 ter cod. pen.)</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalit� su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a s� o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, � punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena � della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto � commesso con abuso della qualit� di operatore del sistema.</p> <p>La pena � della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto � commesso con furto o indebito utilizzo dell'identit� digitale in danno di uno o pi� soggetti.</p> <p>Il delitto � punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante</p>
<p>Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)</p>	<p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, � punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena � aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Turbata libert� degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, � punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole � persona preposta dalla legge o dall'Autorit� agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione � da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla met� [32quater].</p>
<p>Turbata libert� del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente(2) al fine di condizionare le modalit� di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione � punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>

1.2 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25

<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualit� o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilit�, � punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per s� o per un terzo, denaro o altra utilit� o ne accetta la promessa � punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>
<p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per s� o per un terzo, denaro od altra utilit�, o ne accetta la promessa, � punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</p>	<p>La pena � aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia</p>



	interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;



	<p>2) a persone che esercitano funzioni o attività` corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività` economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli <u>318</u>, <u>319</u>, <u>319 ter</u> e nei reati di corruzione di cui all'articolo <u>322 bis</u>, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un <u>pubblico ufficiale</u> o un incaricato di un <u>pubblico servizio</u> o uno degli altri soggetti di cui all'articolo <u>322 bis</u>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo <u>322 bis</u>, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la <u>pena</u> della <u>reclusione</u> da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo <u>322 bis</u> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>



CAPITOLO 2

REATI SOCIETARI

(art. 25 *ter* del Decreto)

2.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Il d.lgs. 231/01 prevede specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*. La maggior parte dei reati societari possono qualificarsi come propri, perché soggetti attivi possono essere solo *"amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza"*.

I reati previsti all'art. 25 *ter* del Decreto sono applicabili a Brescia Infrastrutture e sono di seguito raggruppati in cinque tipologie in relazione ai protocolli applicati.

Reati di falsità in documenti, comunicazioni, prospetti	
False comunicazioni sociali 2621 c.c.	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Fatti di lieve entità 2621 bis c.c.	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23)	Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



	In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
Reati relativi al regolare funzionamento della società	
Impedito controllo 2625 c.c.	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Illecita influenza sull'assemblea	
Illecita influenza sull'assemblea 2636 c.c.	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Reati relativi al capitale sociale	
Indebita restituzione dei conferimenti 2626 c.c.	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Illecita ripartizione degli utili e delle riserve 2627 c.c.	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 2628 c.c.	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.



Formazione fittizia di capitale 2632 c.c.	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Operazioni in pregiudizio ai creditori 2629 c.c.	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Corruzione tra privati 2635 c.c.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte</p>
---	---



Istigazione alla corruzione 2635 bis c.c.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



CAPITOLO 3

REATI INFORMATICI (art. 24-*bis* del Decreto) E REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del Decreto)

3.1 PREMESSA

Vengono di seguito trattati i reati informatici ex art 24 *bis* del decreto e i reati di violazione del diritto d'autore ex art 25 *novies* del decreto.

3.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-<i>bis</i> c.p.)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-<i>ter</i> c.p.)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.).	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.



<p>informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

3.3 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-*NONIES* DEL DECRETO)



Collegati ai reati informatici si collocano i presidi riguardanti i delitti in violazione del diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis L.A.)	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



CAPITOLO 4

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 *ter* del Decreto)

4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che</p>



	valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014) 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017) 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 416 bis e art. 630 c.p.)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990)	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.



	<p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p>Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi (art.416 c.p. e art. 2 L. 110 del 18 aprile 1975)</p>	<p>Qualora l'associazione sia volta alla commissione di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p>



CAPITOLO 5

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 *octies*) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies. 1*)

5.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Autoriciclaggio (648 – ter 1)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

5.2 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies. 1* del decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti
--	---



di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)	<p>al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo <u>444</u> del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>



CAPITOLO 6

REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies* del Decreto)

6.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

I reati individuati nell'art. 25 *septies* sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più` persone, ovvero di morte di una o più` persone e di lesioni di una o più` persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più` grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può` superare gli anni quindici.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più` persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più` grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può` superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate dagli articoli del codice penale sono regolamentate nel D.lgs. n. 81 del 2008 (cd. Testo Unico Sicurezza. Le fattispecie delittuose sussistono non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.



CAPITOLO 7

I REATI AMBIENTALI (art.25 *undecies* del Decreto)

7.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

Inquinamento ambientale Art. 452- <i>bis</i> c.p. – modificato dalla L. n. 137/2023	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p>
Disastro ambientale Art. 452- <i>quater</i> c.p. modificato dalla L. n. 137/2023	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
Delitti colposi contro l'ambiente art. 452 – <i>quinquies</i> c.p	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
Circostanze aggravanti. Art. 452- <i>octies</i> c.p. (aggravante del 416 c.p.)	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.</p>
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 – <i>bis</i> c.p	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro</p>
Omessa bonifica dei siti e relativa comunicazione Art. 257 D.L. 152/2006	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli</p>



	<p>articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1</p>
Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D.L. 152/2006	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>



CAPITOLO 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art.25 *decies* del Decreto)

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
---	---

Il reato previsto all'art. 25 *decies* del Decreto richiama l'art. 377 c.p. e indica che chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.



CAPITOLO 9

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art.25 *duodecies* del Decreto)

9.1 TIPOLOGIE DI REATO

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs.298/98 art.22 comma 12 bis):	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Se i lavoratori occupati sono: 1) numero superiore a tre; 2) minori in età lavorativa; 3) sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (indicate all'art.603 bis comma 3: ...lavoratori intermediati esposti a situazioni di grave pericolo rispetto alle prestazioni da svolgere o condizioni di lavoro).
--	---



CAPITOLO 10

RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25 *terdecies* del Decreto)

10.1 TIPOLOGIE DI REATO

Art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: <ol style="list-style-type: none">1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.



CAPITOLO 11

REATI TRIBUTARI

(art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto)

11.1 TIPOLOGIA DEI REATI

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019 ha inserito, con l'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, i seguenti delitti di frode fiscale, declinati nel D.Lgs.74/2000, quali fonti di responsabilità amministrativa da reato:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs.74/2000);
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs.74/2000);
- c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs.74/2000);
- d. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs.74/2000);
- e. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs.74/2000).

11.2 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25 QUINQUIESDECIES

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da <i>quattro a otto</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p><i>2-bis.</i> Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, DLGS 74/2000)	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da <i>tre a otto</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p><i>a/</i> l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p><i>b/</i> l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p>



	<p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, DLGS 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da <i>quattro a otto</i> anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p><i>2-bis.</i> Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, DLGS 74/2000)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da <i>tre a sette</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari</p>
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, DLGS 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>



CAPITOLO 12
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(art. 25 septiesdecies del decreto)

Furto di beni culturali (art. 518 bis)	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter)	Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies cp)	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: <ol style="list-style-type: none">1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies)	Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.



CAPITOLO 13
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
(Art. 25 *duodevicies* del Decreto)

13.1 TIPOLOGIE DI REATO

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 <i>terdecies</i>)	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
--	--



CAPITOLO 14 MONITORAGGIO E RIESAME

14.1 MONITORAGGIO

Nell'anno in corso sono stati svolti i seguenti monitoraggi:

AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	MONITORAGGIO
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.	PG 3683/23 del 20/10/2023
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture	PG 3346/23 del 19/9/2023
AREA C)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3347/23 del 19/9/2023
AREA D)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3348/23 del 19/9/2023
AREA E)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	PG 3349/23 del 19/9/2023
AREA F)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)	PG 3404/23 del 22/9/2023
AREA G)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso	PG 3350/23 del 19/9/2023
AREA H)	Affari legali e contenzioso	PG 3399/23 del 21/9/2023
AREA I)	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PG 3351/23 del 19/9/2023
AREA J)	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione	PG 3390/23 del 21/9/2023
AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti	PG 3395/23 del 21/9/2023
AREA L)	Reati contro il patrimonio culturale	PG 3405/23 del 22/9/2023
AREA M)	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche	PG 3352/23 del 19/9/2023
AREA N)	Gestione pratiche di risarcimento danni	PG 3394/23 del 21/9/2023
AREA O)	Gestione sistema informatico	PG 3406/23 del 22/9/2023
AREA P)	Reati ambientali	PG 3353/23 del 19/9/2023
AREA Q)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	PG 3354/23 del 19/9/2023
AREA R)	Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni	PG 3355/23 del 19/9/2023

Si è svolto il primo audit annuale sui cantieri in capo alla Società in data 11.10.2023 sul cantiere di realizzazione del Parcheggio in Struttura al Prealpino alla presenza delle figure preposte del cantiere (DL, CSE) e dell'U.O. Qualità e Internale Audit.

14.2 RIESAME



Annualmente l'R.P.C.T. unitamente ai Responsabili delle U.O./Aree riesamina ogni processo, subprocesso, evento rischioso mappato al fine di aggiornare se del caso la valutazione del rischio, verificare se vi è la necessità di mappare nuovi eventi rischiosi o prevedere nuovi presidi. L'esito del monitoraggio svolto nel 2023 non ha segnalato non conformità e quindi non si rende necessari procedere al riesame, ad eccezione dell'area R "Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni". Nello scorso luglio, infatti, Brescia Infrastrutture è divenuta stazione appaltante qualificata come previsto dal D. Lgs. 36/23.

E' stata, quindi, svolta una valutazione (PG. 3767/23) da parte Area Legale, Organizzazione e Qualità e dal Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti al fine di riesaminare il livello di rischio, individuare se del caso nuovi eventi rischiosi o nuovi presidi su tale area di rischio: da tale valutazione è stato valutato opportuno inserire i medesimi presidi dell'AREA B Affidamento lavori, servizi e forniture, precisando inoltre che è stata approvata la bozza di accordo, in applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, tra la Società in qualità di stazione appaltante qualificata, e soggetti terzi, finalizzato all'espletamento di procedure di gare d'appalto.



CAPITOLO 15 AGGIORNAMENTO NORMATIVO

15.1 AGGIORNAMENTO

Art. 25 quinquiesdecies

Delle modifiche della normativa penal-tributaria apportate con d.lgs 75/2020 (recepimento della c.d. direttiva PIF) di recepimento della direttiva europea 2017/1371, le nuove fattispecie di reato tributario introdotte nel catalogo dei reati 231/01 non risultano applicarsi a Brescia Infrastrutture. Ciò in ragione del fatto che tale direttiva prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione a condizione che siano commessi anche in un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'I.V.A. e l'ammontare dell'evasione non deve essere inferiore a 10 milioni di euro. Tali fattispecie risultano dunque escluse poiché Brescia Infrastrutture non ha alcun tipo di rapporto transfrontaliero e non ha un fatturato superiore ai 40.000.000 di euro che possa comportare un'imposta IVA superiore ai 10.000.000,00 di euro, come di evince dalle dichiarazioni IVA annuali.

Art. 25

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione come modificati dal D. Lgs 75/2020, l'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 viene arricchito dai delitti di peculato e abuso d'ufficio (rispettivamente artt. 314 comma 1, 316 e 323 c.p.), tali delitti devono ovviamente essere commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica da parte di un soggetto apicale o sottoposto appartenente all'ente medesimo, secondo i principi generali della responsabilità prevista dal DLgs. 231/2001. Inoltre, il fatto deve offendere gli interessi finanziari dell'Unione; elemento che nel caso in particolare di Brescia Infrastrutture è destinato a limitare la portata applicativa della modifica in esame. Anche in questo caso il rischio per Brescia Infrastrutture è ad oggi inesistente.

Art. 24

Sempre a seguito del recepimento della direttiva PIF è stato modificato l'art. 24 del D. Lgs 231/2001 inserendo anche il reato da frode nelle pubbliche forniture (art 356 cod penale). L'art. 356 c.p. punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati dall'art. 355 c.p., vale a dire obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. A seguito di tale modifica è stato dunque inserito all'interno del catalogo dei reati del presente modello; attualmente tale reato risulta applicabile a Brescia Infrastrutture, ma in virtù di tutte le attività poste in essere dalla Società, si ritiene presenti dei profili di rischio basso per l'azienda.



Art 25-Octies 1

Il D.Lgs. n. 184/2021, introdotto in attuazione della direttiva UE 2019/713, relativa alle lotte contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, introduce l'art. 25 octies-1 apportando modifiche sia al Codice penale sia al D.lgs. 231/2001. L'intervento normativo:

- integra all'art. 493 c.p.:
 - o alle fattispecie già previste tipizzate, quelle afferenti a *"ogni strumento di pagamento diverso dai contanti"* (493 ter);
 - o il delitto di *"detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*; il secondo comma dispone, in caso di condanna o patteggiamento per tale reato, l'obbligatorietà della confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici, nonché la confisca del prodotto del reato o beni, denaro o altre utilità per un valore corrispondente al prodotto o profitto di tale reato (art. 493 quater);
- introduce, inoltre, al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. *"frode informatica"*, una nuova ipotesi aggravata ricorrente quando il fatto *"produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*.

L'intervento legislativo amplia il novero dei reati presupposto attraverso l'inserimento nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-octies 1 rubricato *"delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* per effetto del quale le fattispecie previste dagli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter entrano a far parte dei delitti la cui commissione origina la responsabilità amministrativa dell'ente.

Per i delitti sopracitati sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote, quest'ultime solo in caso di trasferimento di denaro. La condanna per ciascuno dei delitti sopracitati comporta, ulteriormente, l'applicazione delle sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.lgs. 231/2001. A seguito di tale modifica è stato dunque inserito all'interno del catalogo dei reati del presente modello; attualmente tale reato risulta applicabile a Brescia Infrastrutture solo nella fattispecie relativa all'art. 493-ter *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, ma in virtù di tutte le attività poste in essere dalla Società, si ritiene presenti dei profili di rischio basso per l'azienda.



L. 9 marzo 2022 n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”

La l. 22/2022 ha esteso l'elenco dei reati previsti dalla 231. Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico.

Sono stati introdotti all'art. **25-septiesdecies**:

- art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- artt. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) e 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- artt. 518-bis (Furto di beni culturali), 518-quater (Ricettazione di beni culturali) e 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

È sempre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni.

Viene, inoltre, introdotto l'art. **25-duodevicies**, D.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità da reato degli enti anche ai nuovi delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.). La norma, in relazione alla commissione di tali delitti, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Il secondo comma del nuovo art. **25-duodevicies** prevede, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali. A seguito dell'inserimento di tali reati sono state aggiornate le misure di presidio all'interno della mappatura dei rischi, a cui si rinvia.

Art. 25 Undecies

Brescia Infrastrutture, su impulso dell'ODV, ha commissionato a Società specializzata la redazione di un Assesment per verificare la conformità della Società alla normativa applicabile in materia ambientale.

L'esito di tale relazione viene dunque recepito nel presente aggiornamento e, in particolare, sono stati fatti rientrare nella sfera di applicabilità delle attività di Brescia Infrastrutture i seguenti reati ambientali:

- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee;



- Scarichi in reti fognarie;
- Miscelazione di rifiuti;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Bonifica dei siti e bonifica dei siti da sostanze pericolose;
- Inquinamento ambientale laddove derivante dai reati sopra citati, anche in forma indiretta.

A seguito dell'inserimento di tali reati sono state aggiornate le misure di presidio all'interno della mappatura dei rischi, a cui si rinvia.

Art. 25 *Octies* – Antiriciclaggio

Si è proceduto ad eliminare i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) tra i reati esclusi dal MOG di Brescia Infrastrutture.

Sono dunque stati integrati all'interno della mappatura del rischio i reati ex art. 25 *octies*, mentre per quanto concerne le misure di prevenzione, si è potuto osservare che le principali misure atte a prevenire il rischio *de quo* erano già presenti all'interno delle procedure aziendali e dei processi a rischio, ovvero:

- un sistema di deleghe e procure che assegni ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto gli ambiti di autonomia;
- la previsione della segregazione delle funzioni nell'ambito dei processi a rischio;
- la presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità *ex post* delle attività e dei relativi presidi di controllo (a tal proposito assumono rilevanza i sistemi informativi aziendali);
- la previsione di specifiche "clausole 231" nei contratti con le terze parti;
- Codice etico;
- la previsione di una formazione specifica destinato alle risorse che operano nell'ambito delle attività sensibili individuate;
- la previsione delle attività di *audit* e monitoraggio;
- l'implementazione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOG e delle procedure aziendali;
- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica, prevedendo, tra gli altri, la richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente);
- valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori;



- vietare l'effettuazione di qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- prevedere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali e gli strumenti adeguati che garantiscono la tracciabilità di tutte le movimentazioni;
- effettuare una *due diligence* delle controparti coinvolte nell'operazione che consenta anche di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2007 il Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture, in data 02.08.2022, ha provveduto a:

- approvare il regolamento antiriciclaggio "*R-20 Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio*",
- individuare e nominare quale Responsabile di tale funzione nonché a individuare e nominare il Gestore per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, la Dott.ssa Francesca Bazzani, per lo svolgimento degli incarichi.

È stata predisposta, al fine di fornire il supporto necessario al personale di Brescia Infrastrutture, "l'istruzione operativa" per l'individuazione e comunicazione delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio. L'Area Legale, Organizzazione e Qualità, in coordinamento con il Responsabile Antiriciclaggio, provvede ad erogare la formazione del personale dipendente finalizzati alla conoscenza della normativa di cui d.lgs. 231/2007 e all'individuazione delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento adottato dalla Società è pubblicato sul Sito aziendale nella sezione "Società trasparente".

Art. 24 *bis* – Reati informatici

L' ODV ha posto particolare attenzione ad alcuni processi, quali:

- applicazione dei principi che limitano gli accessi degli utenti a reti, sistemi e dati sulla base delle effettive esigenze operative e della separazione dei compiti;
- policy di autenticazione e di gestione delle password (lunghezza, complessità, durata, conservazione sicura, censimento delle password tecniche, ecc.) e procedure per la periodica validazione e il censimento delle utenze e delle abilitazioni;
- tecniche e metodologie per la verifica nel continuo dell'utilizzo dei sistemi applicativi e per il controllo del traffico di rete generato da ciascuna utenza, al fine di migliorare la tempestività e la qualità degli strumenti per la rilevazione di attività anomale (utilizzando eventualmente anche i c.d. sistemi di rilevamento delle intrusioni);
- presidi rafforzati per l'accesso tramite extranet;



- applicazione corretta delle misure previste dalla normativa vigente per il trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali"), in particolare se esso avviene con strumenti Elettronici.

A seguito di tale valutazione sono stati inseriti come reati presupposto anche i Delitti in violazione del Diritto d'autore. (art. 25 *novies*) e sono stati implementati i presidi previsti per l'Area O della mappatura dei rischi, a cui si rinvia.

D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (c.d. "Decreto Giustizia)

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione:

- modifica testo 24 D. Lgs. 231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.);
- modifica rubrica e testo 25 *octies.1* e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.);
- modifica dell'452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale), Inserimento Art. 255 D.Lgs.152/2006 (Abbandono rifiuti) che vanno ad interessare i Reati ambientali Art. 25 *undecies*.

Legge n. 93 del 14 luglio 2023

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica: modifica 171-ter Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e Art.174-ter Legge sulla protezione del diritto d'autore della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25 *novies* D. Lgs 231/01. Tale reato risulta tra quelli esclusi.

D. Lgs. 19/2023

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere:

- modifica rubrica e testo 25 ter e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

D.L. 20/2023

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare convertito con modificazioni dalla L. 50/2023: modifica



dell'Art. 25 *duodecies* Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D. Lgs. N. 286/1998. Tale reato risulta tra quelli esclusi.

La Società verificherà i suddetti aggiornamenti normativi provvedendo ad integrare la mappatura dei rischi, dove necessario.